

**M.T.D.**  
**MOVIMENTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE**  
**PERSONE DIVERSAMENTE ABILI-ODV**  
**STATUTO**

**Art.1** 1. È costituita in Pavia l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato " Movimento per la Tutela dei diritti delle Persone Diversamente Abili -ODV", in sintesi "M.T.D" di seguito indicato con il termine "Movimento"

2. Il Movimento ha sede legale nel Comune di Pavia in P.le Salvo D'Acquisto, 8

3. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

**ART.2** Il Movimento persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare: proteggere, promuovere e tutelare sotto qualunque aspetto gli interessi ed i diritti delle persone Diversamente Abili, di quelle non autosufficienti e dei loro congiunti. Il Movimento è un organismo aperto, aconfessionale, apartitico, ed apolitico, e si ispira ai principi di democrazia ed uguaglianza e a criteri di trasparenza amministrativa.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa. La durata dell'organizzazione è illimitata.

**Art.3** 1. Il Movimento, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività interesse generale come da art. 5 D.Lgs. 117/2017 rappresentata da:

w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

2. In particolare per raggiungere le proprie finalità, ovvero reclamare il rispetto dei LEA e affermare che ogni persona è soggetto e non oggetto di diritti, il Movimento si propone di:

- a) lottare contro ogni forma di emarginazione e svolgere le attività conseguenti;
- b) promuovere iniziative per il raggiungimento del benessere psico-fisico e l'inserimento nella vita sociale degli handicappati;
- c) promuovere indagini e ricerche sulle cause di emarginazione per proporre idonee soluzioni;
- d) operare per la conoscenza e l'applicazione delle vigenti leggi e promuovere azioni atte ad ottenere eventuali modifiche;

- e) stabilire e mantenere contatti con le Amministrazioni pubbliche, gli Enti, le Associazioni, le Forze Sociali e politiche a tutti livelli, locali, Nazionali ed Internazionali per perseguire i fini inerenti al presente statuto;
- f) stimolare gli Amministratori degli Enti Pubblici ad adeguare ed istituire i servizi necessari, spettanti per diritto, a soddisfare le esigenze di ogni cittadino;
- g) sensibilizzare la popolazione sui problemi della non autosufficienza di qualsiasi età promovendo convegni, conferenze, tavole rotonde, dibattiti.
- h) agire in sede giudiziale contro qualsiasi tipo di abuso ed in difesa dei diritti dei propri assistiti e non, presso le competenti autorità ai fini inerenti al presente statuto;

3. Il Movimento svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari associati.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con Il Movimento.

**Art.4** Il Movimento in nessun caso può gestire o promuovere servizi residenziali e/o assistenziali a pagamento offerti alle persone diversamente abili e non può affiliarsi ad altre associazioni che svolgono tali attività, poiché tale tipo di attività è in conflitto con gli obiettivi del presente statuto.

**Art.5** I mezzi finanziari di esercizio per il funzionamento del Movimento sono ricavati da:

- a) quote sociali;
- b) dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- c) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

**Art.6**

1. L'esercizio economico del Movimento coincide con l'anno solare: inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività del Movimento per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

**Art.6 Bis** Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio del Movimento, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate affondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ognialtra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**Art.6 Ter**

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità
- La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017
- L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

**Art.7** Gli organi del Movimento sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) Il Vicepresidente
- e) Il Segretario/Tesoriere

**Art.8** 1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione di Volontariato ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa. È formata da tutti i soci, che godono dei diritti di elettorato attivo e passivo. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un socio nominato dall'Assemblea. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita via posta o via mail e/o WhatsApp a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Organizzazione in regola con il

pagamento della quota associativa almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno due Consiglieri o un decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

2. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

3. Il diritto di voto del socio minorenni è esercitato da un soggetto che esercita potestà genitoriale sullo stesso o da un tutore legale.

**Art.9** L'Assemblea nomina, fra i soci, dopo averne fissato il numero dei componenti, i membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ha la facoltà di revocare l'incarico da consigliere.

**1) L'Assemblea provvede a:**

- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute e approva il programma dell'attività del Movimento per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo del Movimento all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**2) L'Assemblea straordinaria ha il compito di:**

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare sull'eventuale trasformazione, scissione, fusione o sullo scioglimento e la liquidazione del Movimento.

**Art.10** 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione del Movimento;

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci;

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato

consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente (o più Vicepresidenti), il Segretario;
6. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 2 (anni).  
esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente)

**Art.11 Compete al Consiglio Direttivo:**

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione; sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma dell'attività da svolgere con relativo preventivo dei costi possibilmente entro la fine del mese di dicembre di ogni anno;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione dell'attività svolta con relativo rendiconto economico-finanziario consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal rendiconto economico-finanziario;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con diritto di opinione ma non di voto;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dal Movimento, il Direttore deliberando i relativi poteri.

**Art.12** . Il Presidente ha la rappresentanza legale del Movimento di cui firma gli atti ufficiali;

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo di cui cura l'esecuzione delle deliberazioni.
- b) Cura l'attività del Movimento anche adottando, in caso di urgente necessità, previa consultazione di almeno due consiglieri adeguati provvedimenti di cui informa il consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.
- c) È autorizzato ad effettuare tutte le operazioni bancarie e postali e ad operare in merito, con firma disgiunta, con il Segretario-Tesoriere.
- d) Le spese di carattere straordinario devono essere approvate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

**Art.13.** Il Presidente dura in carica per due anni, ma può decade per effetto di una mozione di sfiducia votata a maggioranza dei consiglieri.

In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

**Art.14** Il Segretario-Tesoriere assiste il Presidente nel disbrigo delle attività cura la corrispondenza, cura il tesseramento dei soci, tiene il registro delle entrate e delle uscite di cassa; e custode del patrimonio del Movimento di cui esige le rendite, le quote, gli introiti ed esegue i pagamenti.  
Per l'adeguamento dei citati compiti il Segretario-Tesoriere può avvalersi di collaboratori.  
Per l'adeguamento dei citati compiti il Segretario – Tesoriere può avvalersi di collaboratori.

**Art.15** Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per il Movimento previa delibera del Consiglio Direttivo.

**Art.16 Procedura di ammissione soci**

1. Possono presentare domanda di ammissione al Movimento tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
  2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:
    - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
    - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  3. L'ammissione al Movimento è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
  4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
  5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
  6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
- Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali
7. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita la potestà genitoriale o da un tutore legale.

**Art.17** Perdita della qualità del socio - La qualità di socio si perde: per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente statuto.

**Art.18.** Recesso - Chiunque aderisca al Movimento può in qualsiasi momento comunicare per iscritto la sua volontà di recedere. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo senza formalità e non devono essere motivate.

**Art. 19** Esclusione - I soci sono esclusi dal Movimento quando si rendano morosi nel pagamento delle quote, quando non osservino le disposizioni del presente statuto, del regolamento e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Potranno essere espulsi anche qualora rechino in qualunque modo danno al Movimento o tengano un comportamento contrario alla morale.

L'espulsione è decisa dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta e comunicata per scritto all'associato con indicazioni delle motivazioni.

I soci espulsi potranno ricorrere entro trenta giorni e il ricorso sarà esaminato nella prima Assemblea Ordinaria.


**Art.20** Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Organizzazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti in prima convocazione o la presenza di almeno la metà degli aderenti in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art. 20 Bis**

1. Lo scioglimento del Movimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.



Il Segretario  
Giuliana Bruno



Il Presidente  
Arek Filibian

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL GIORNO  
27 DIC. 2022 3936 Serie 3  
AL N. ....  
IL FUNZIONARIO DELEGATO

